

AVV. ENRICO MARIA IOSSA

Corso Umberto I, 75 – 80138 – Napoli
C.F. SSINCM75L22F839E
e-mail: avvocato@enricomariaiossa.it
p.e.c.: avvocatoenricomariaiossa@pec.it
Tel: 081.552.54.34

AVV. ELENA VIOLANO

Via Mancini, 19 – 80127 – Napoli
C.F. VLNLNE79R70F839K
e-mail: avvocatoviolano@gmail.com
p.e.c.: elenaviolano@avvocatinapoli.legalmail.it
Tel: 081.119966483 – 081.661929

TRIBUNALE DI NAPOLI

7[^] Sez. dott. Marco Pugliese

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

Gestori della Crisi

Avv. Enrico Maria Iossa – Avv. Elena Violano

OSSERVAZIONI

in ordine all'opposizione di Siena NPL
udienza del 9 giugno 2022

**PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO
DALLA SIG.RA**

██

r.g. 2/2022

Advisor

Avv. Alessandro Di Dato

Ill.mo Giudice designato per la procedura di cui in epigrafe,
i sottoscritti Avv.ti Elena Violano ed Enrico Maria Iossa, quali
Gestori della Crisi da sovraindebitamento designati con nomina
in data 18.06.2021

Premesso che

1. Con memoria depositata in data 20.04.2022 la creditrice Siena NPL 2018 s.r.l., in vista dell'udienza fissata per il successivo 21.04.2022, si opponeva all'omologa del piano del consumatore proposto dalla sig.ra [REDACTED], che qui ci occupa, chiedendo altresì la revoca della *“sospensione dell'esecuzione immobiliare”*.
2. Nell'udienza del 21.04.2022 era presente la proponente di persona con l'avv. Di Dato il quale chiedeva un rinvio per poter assumere opportune difese in ordine alle note depositate dal creditore opponente. Gli scriventi Gestori, parimenti presenti in udienza, si associavano alla richiesta di rinvio *“riservandosi di assumere opportune determinazioni sulla questione degli importi richiesti da Siena NPL rispetto a quelli conteggiati nel piano, della qualifica di consumatore della proponente e rispetto al merito creditizio”*. Nella medesima udienza il legale di Siena NPL, dal canto suo, *“si riservava di trasmettere le note e la documentazione ai gestori nonché la documentazione dell'istruttoria che fu fatta rispetto al mutuo di cui all'opposizione articolata”* chiedendo, anch'essa un rinvio *“di almeno un mese per consentire alla banca di comunicare la documentazione”*.
3. All'esito, pertanto, il Giudice rinviava la procedura all'udienza del 9.06.2022, ore 11,30.

4. Con pec del 09.06.2022, l'Avv. Alessandro Di Dato, legale della debitrice, inviava ai sottoscritti Gestori della Crisi, note di replica all'opposizione della Siena Npl, con contestuale formulazione di un ulteriore e definitiva proposta di piano alla quale ha allegato, per quel che rileva ai Gestori della Crisi, la seguente ulteriore documentazione: 1) dichiarazione dei redditi 2009 per l'anno 2008 della ditta individuale [REDACTED]; 2) ulteriori cedolini paga dell'assuntrice [REDACTED]; 3) estratto conto bancario dell'assuntrice [REDACTED].

Ciò premesso, in ordine alle questioni sollevate dalla creditrice opponente, occorre osservare quanto segue.

- Sulla qualifica di consumatore della proponente

In via preliminare, con l'opposizione di cui in premessa, la difesa di Siena NPL ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra [REDACTED] deducendo che *“nella fattispecie (sarebbe) candidamente riconosciuto che parte del mutuo fondiario (fu) utilizzato dall'allora marito della signora [REDACTED] e da quest'ultima per attività imprenditoriale della famiglia”*. A sostegno di tale motivo di opposizione la detta creditrice ha richiamato la sentenza n. 1869/2016 della Corte di Cassazione.

Al riguardo, in punto di fatto, deve evidenziarsi che dai verbali redatti dagli scriventi, in sede di audizione della sovraindebitata, e dalla documentazione in atti emerge - senza ombra di dubbio - che la proponente era completamente estranea all'attività imprenditoriale del marito, non ricoprendo alcun ruolo all'interno dell'impresa individuale *“CENTO X CENTO di [REDACTED]”* di cui quest'ultimo era titolare, come si

evinces, in particolare, dalla visura camerale della società versata in atti, il cui contenuto fa fede nei confronti dei terzi. La stessa ██████, nel corso dell'interrogatorio del 14.07.2021, dichiarava ai Gestori che *“dall'anno 2009 ho svolto attività lavorativa soltanto nei mesi di dicembre 2014 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 per la società Vincenzo Uccello s.r.l., nella qualità di parrucchiera, come da estratto contributivo che deposito”*. Pertanto è chiaro che la ██████ abbia sempre svolto la propria attività, seppur nello stesso settore del marito (dell'acconciatura e dell'estetica), **quale lavoratrice** – tra l'altro anche alle dipendenze di altra società rispetto a quella del ██████ – **e non quale imprenditrice**.

Ma vi è di più.

Ed infatti, anche qualora possa ritenersi che l'istante abbia contratto il mutuo erogato dall'Istituto opponente per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale (che non è), non può omettersi di rilevare che la sentenza n. 1869/2016, evocata nelle note della Banca opponente, afferisce alla norma di cui all'art. 6 lett. b) L. 3/2012 (riguardante la nozione di consumatore) nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla legge 176/2020 che ha aperto la via del piano del consumatore al sovraindebitato con debitoria cd. promiscua (comprendente sia i debiti personali o consumeristici sia quelli di natura imprenditoriale o professionale).

Tale impostazione è stata da ultimo seguita dal Tribunale di Napoli Nord che, con ampia ed articolata decisione resa in data 16.03.2021 (avente ad oggetto l'omologa di un piano del consumatore) ha ammesso la definizione, all'interno del piano, finanche dei debiti d'impresa o professionale, qualora si tratti –

come nella fattispecie in esame – di debiti pregressi e che l'attività imprenditoriale o professionale sia cessata e non più proseguita. Sul punto, infatti, dalla visura camerale si rileva che l'impresa individuale del [REDACTED] è cessata in data 28.01.2016. Alla luce di quanto chiarito ed osservato, gli scriventi Gestori, a conferma di quanto attestato nella propria relazione particolareggiata, ed in quella integrativa, circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento, certificano che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] risulta qualificabile come consumatore.

- Sul merito creditizio

Dal momento che Siena NPL a tutt'oggi non ha inviato agli scriventi Gestori della Crisi la documentazione, di cui alla scorsa udienza si era riservata la produzione, relativa all'istruttoria effettuata in sede di concessione del mutuo che ci occupa, si ribadiscono le argomentazioni già rese nella prima relazione dell'OCC, ove è stato rilevato che il soggetto finanziatore (**MPS**), ai fini della concessione del mutuo, **non ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori**, in quanto dal modello Unico 2009 per i redditi 2008 e dal modello Unico 2010 per i redditi 2009 presentati dal Sig. [REDACTED] (la Sig.ra [REDACTED] non era percettrice di redditi in quanto disoccupata), risulta in media un **reddito netto annuo di Euro 6.500,00**, ovvero pari ad Euro 541,67 mensili a fronte di un impegno mensile pari ad Euro 1.089,59 quale rata derivante dal mutuo.

Ne discende un rapporto rata-reddito negativo e pari a – **50,00%** (€. 1.089,59/€. 541,67,00) che testimonia una condotta disinvolta della banca attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt. 124 e ss. T.U.B.).

A nulla rilevano, perché destituite di fondamento, le avverse argomentazioni della Siena NPL in ordine:

- a) alle dichiarazioni della debitrice in sede di interrogatorio da parte dei Gestori della Crisi, ove la stessa avrebbe riconosciuto che il Sig. [REDACTED] al momento della concessione del mutuo percepiva un reddito di Euro 78.000,00.

Valga il vero. La Sig.ra [REDACTED] dichiarava esattamente quanto segue: “reddito lordo del Sig. [REDACTED] che nel 2009, come da dichiarazione che allego, ammontava ad Euro 78.327,00”.

La debitrice pertanto si limitava ad indicare il dato oggettivo risultante dalla dichiarazione dei redditi del suo ex marito, ovvero il reddito lordo.

Il **reddito netto** risulta essere quello *supra* analizzato ed utilizzato dalla banca erogatrice del mutuo per la verifica del cd. merito creditizio;

- b) alla circostanza che con l’acquisto del locale commerciale venne meno il costo di locazione del negozio, costo superiore alla rata del mutuo.

Detta circostanza è del tutto irrilevante, dacché non costituisce requisito da tener conto nel corso dell’istruttoria della banca per la valutazione del cd. merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B..

Di seguito uno schema analitico del calcolo del cd. merito creditizio che la banca avrebbe dovuto effettuare secondo legge.

Il calcolo tiene conto degli elementi previsti dalla L. 3/2012, art. 9, comma 3 *bis*¹:

1. reddito netto mensile;
2. valore dell'assegno sociale nel 2009;
3. componenti del nucleo familiare (coniugi con 3 figli a carico);
4. coefficiente della scala di equivalenza ISEE;
5. importo necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita;
6. tasso di interesse del mutuo concesso, le rate mensili e la durata del medesimo mutuo;
7. importo erogato.

¹ Secondo cui: "...l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore** valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159...".

Calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Calcolo del "merito creditizio" ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012.	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 541,67
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2009
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 409,05
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	3,05
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.247,60
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)	-€ 705,93
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 705,93
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	5,13%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 129.577,72
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 200.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

- Sugli importi richiesti da Siena NPL

I sottoscritti Gestori della Crisi prendono atto della precisazione del credito effettuata dalla Siena Npl nella procedura di espropriazione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli *sub* rg. n. 480/2020, non precedentemente comunicata all'OCC; detta precisazione del credito sembra essere in parte conforme alle condizioni contrattuali di mutuo ed in parte congrua rispetto alle spese e competenze di lite secondo i parametri forensi (D.M. 55/2014 e s.m.i.).

Considerato che

1. Con pec inviata agli scriventi gestori in data 29.04.2022, il Comune di Napoli, Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, riferiva di essere creditore della Sig.ra [REDACTED] dell'importo di Euro 229,00 derivante da n. 3 verbali contenenti l'accertamento di violazioni al Codice della Strada. Con riferimento a tali atti amministrativi, si rappresenta l'intervenuta decadenza dell'Ente dal diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese consequenziali, in quanto i verbali in parola, sono stati notificati allorquando gli stessi erano già caduti in decadenza e prescrizione per decorrenza dei 90 giorni previsti *ex lege*. Ad ogni modo, dal momento che non risulta che tali verbali siano stati opposti, ci si rimette alle valutazioni di Codesto Tribunale.

2. Con pec del 25.02.2022 e del 09.06.2022, il legale della debitrice, avv. Alessandro Di Dato, anche all'esito della precisazione del credito effettuata dalla Siena Npl, ha fatto pervenire agli scriventi note integrative dalle quali emerge la variazione del piano prospettato con il ricorso introduttivo che comporta il **soddisfacimento integrale (100%) anche dei crediti privilegiati, il soddisfacimento dei creditori chirografari al 10,97%** e la **rinuncia ai suoi compensi professionali** oltre la **cessione del credito pari ad Euro 92.000,00**, vantato all'attualità nei confronti dell'ex marito (a titolo di mantenimento) che consentirebbe un buon grado di soddisfazione di tutti i creditori della sig.ra [REDACTED], i quali, trattandosi di obbligazione solidale, potranno continuare azioni di recupero nei confronti del coobbligato [REDACTED]

In definitiva detta proposta di piano prevede il pagamento ai creditori della somma di **Euro 46.860,63**.

Tale somma sarà versata dalla Sig.ra [REDACTED] quale **terzo assunto con espressa rinuncia alla ripetizione** e con il seguente piano di rateizzazione:

- Euro 3.875,63 entro 30 giorni dall'omologazione del piano del consumatore, attingendo dai risparmi personali dell'assuntrice (*Euro 3.048,91*), dalla vendita dell'autovettura Smart da parte della [REDACTED] (*Euro 400,00*) ed alla restituzione a quest'ultima del modesto acconto corrisposto al legale Avv. Di Dato (*Euro 426,72*) per l'avvio della procedura ex L. 3/2012, il quale nelle sue note assicura di restituire;
- Euro 40.320,00 in 120 rate mensili di Euro 336,00 ciascuna, a partire dal 30° giorno successivo all'omologa del piano, costituendo la rata la quota residua del reddito netto mensile dell'assuntrice (*Euro 1.800,00*) rispetto alla somma necessaria per il sostentamento del nucleo familiare (*Euro 1.464,00*) costituito dalla debitrice e dalle di lei tre figli (Myrea, Sefora e Raffaele).

Il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 13.328,50	€ 13.328,50	100 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 7.466,88	€ 0,00 per rinuncia	0%
SIENA NPL 2018	Mutuo	Chirografario	€ 176.575,43	€ 19.370,32	10,97%
AGENZIA DELLE					

ENTRATE	Debiti tributari	Privilegiato	€. 4.692,24	€. 4.692,24	100%
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Debiti tributari	Privilegiato	€. 6.919,45	€. 6.919,45	100%
COMUNE DI NAPOLI	Debiti tributari	Privilegiato	€. 2.016,00	€. 2.016,00	100%
CONDOMINIO VIA PIER DELLE VIGNE	Oneri Condominiali	Chirografario	€. 2.493,00	€. 273,48	10,97%
CONDOMINIO VIA SCIPIONE ROVITO	Oneri Condominiali	Chirografario	€. 2.376,00	€. 260,64	10,97%
TOTALE			€. 208.400,62	€. 46.860,63	

Tutto ciò premesso e considerato

Ad avviso degli scriventi, ad integrazione di quanto esposto ed attestato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis L. 3/2012, le circostanze ed i chiarimenti forniti dalla proponente e dall'assuntore consentono di ritenere fattibile il piano così come riformulato all'esito delle note di replica del legale della debitrice ed **anche alla luce:**

- a) della prova della disponibilità sul conto corrente dell'assuntrice della somma di Euro 3.048,91;**
- b) della sostenibilità della rata mensile di cui si farà carico l'assuntrice (Euro 336,00) rispetto al suo reddito netto mensile (Euro 1.800,00) e rispetto al fabbisogno del nucleo familiare (Euro 1.464,00);**
- c) della sostenibilità del piano di rateizzazione a carico dell'assuntrice in 120 mesi, dal momento che ella, giovane di età (22 anni), beneficia di un contratto di**

**lavoro a tempo indeterminato su cui poter fare
affidamento per i prossimi dieci anni deputati
all'adempimento del piano.**

*** **

Si deposita:

- Pec del Comune di Napoli;
- Note di replica dell'Avv. Di Dato con relativi allegati.

Con osservanza.

Napoli, li 09.06.2022

Avv. Enrico Maria Iossa

Avv. Elena Violano